# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1902

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato ACIERNO**

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina

*Presentata il 17 luglio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro Paese sono attualmente in attività quattro case da gioco (Venezia, Campione d'Italia, Sanremo e Saint Vincent) ubicate, quindi, tutte nell'Italia settentrionale, grazie ad una deroga alle norme penali vigenti che vietano il gioco d'azzardo. Non si vede per quale ragione questa deroga debba essere limitata a sole quattro località escludendo centri di grande tradizione turistica che potrebbero, invece, incrementare la propria attività grazie alla realizzazione di una casa da gioco. Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi. Il settore turistico è, infatti, una delle risorse più rilevanti per l'Italia e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato. La scelta di Taormina quale sede di casinò deve ricercarsi nella « vocazione turistica » che questa cittadina ha sempre mantenuto negli anni e che oggi deve essere opportunamente rinforzata se si vuole garantire uno sviluppo alla cittadina e alla Sicilia in generale. È, pertanto, indispensabile rivedere l'attuale posizione quasi totalmente proibizionistica in materia di case da gioco che penalizza notevolmente le attività turistiche ed economiche del Paese. Nel quadro di questa auspicata revisione comples-

siva della normativa in materia la presente proposta di legge è diretta a consentire la realizzazione di una casa da gioco nella città di Taormina al fine di valorizzare ulteriormente la grande e consolidata vocazione turistica della stessa. La realizzazione della casa da gioco nella predetta città consentirebbe l'ulteriore valorizzazione delle strutture ricettive e potrebbe dare un contributo allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio. I proventi della gestione saranno distribuiti tra comune, provincia e regione che ne destineranno una quota allo sviluppo delle attività turistiche ed occupazionali della zona.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina su richiesta del sindaco, previa delibera del consiglio comunale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale della Sicilia per non più di venti anni e può essere rinnovata.

ART. 2.

1. Il presidente della giunta regionale della Sicilia, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

*a)* le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti locali, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

*b)* la specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot-machine*;

*c)* i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

*d)* le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione

amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

*e)* le modalità per l'eventuale concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto:

1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire;

3) delle disposizioni per il regolare versamento ai comuni degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

4) della possibilità di revoca da parte delle amministrazioni comunali della concessione, senza obbligo alcuno del risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario delle condizioni previste nella concessione;

*f)* tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Taormina.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di cui al comma 1 tramite aziende consortili o attraverso società in regime di concessione. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per eventuali soci privati

ART. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

*a)* il 60 per cento al comune Taormina, con l'obbligo dell'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico

altamente qualificato e per lo sviluppo occupazionale del territorio;

*b)* il 20 per cento alla provincia di Messina, che ne destina l'importo alla promozione turistica ed occupazionale del proprio territorio;

*c)* il 20 per cento alla regione Sicilia che ne destina l'importo alla promozione turistica ed occupazionale del proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Taormina, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale della Sicilia, in caso di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco del comune di Taormina si applica la disposizione di cui all'articolo 29 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, in materia di operazioni e di servizi bancari e finanziari.

ART. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Taormina si applicano le norme vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita ed, in particolare, le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e successive modificazioni in materia di operazioni e di servizi bancari e finanziari.

PAGINA BIANCA

DDL13-1902
Lire 500